



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 68

del 15/06/2022

Classificazione: 07-08-01 2020/1

Oggetto: INTEGRAZIONE ALLA PROPOSTA ASSUNTA DI VARIANTE GENERALE DEL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PIAE) CON VALENZA DI PIANO ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAE). VALIDAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che:

- con proprio atto n. 167 del 29/12/2021 è stata assunta, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 24/2017, la proposta di *Variante Generale del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) della Provincia di Ravenna con valenza di Piano Attività Estrattive (PAE) dei Comuni della Provincia di Ravenna* e che la proposta di Piano completa dei relativi allegati ed elaborati:
 - è stata depositata e pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Ravenna, per un periodo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURERT (n. 7 del 19.01.2022) e segnatamente dal 19/01/2022 al 19/03/2022;
 - ne è stata data informazione sui siti istituzionali dei Comuni della Provincia, così come disposto dall'art. 45, comma 3 della L.R. 24/2017 e in adempimento all'art. 3 dell'Accordo Territoriale sottoscritto dalla Provincia e dai Comuni interessati da siti estrattivi e comunicazione al Consiglio Provinciale nella seduta del 31 gennaio 2022, come da verbale agli atti;
- in data 23 febbraio c.a. si svolgeva la presentazione pubblica, in ottemperanza all'art. 45, comma 8, L.R. 24/2017, convocata con avviso sul sito della Provincia e con nota P.G. n. 3666 del 07/02/2022 trasmessa agli enti e organismi istituzionali nonché ai soggetti competenti in materia ambientale, e che, a seguire, pervenivano i seguenti contributi:
 - o Romagna Acque, PG 6901 del 08.03.2022;
 - o Hera S.p.A., PG 6662 del 04.03.2022;
 - o Atersir, PG 7568 del 14.03.2022;
 - o Parco del Delta del Po, PG 8318 del 21.03.2022;
 - o Regione Emilia-Romagna "Gruppo regionale interdirezioni per le politiche di governo del territorio", di cui alla D.G.R. 1875/2018, PG 6025 del 28.02.2022;

Dato atto che con proprio atto n. 66 del 06/06/2022, si dava corso all'*INTEGRAZIONE ALLA PROPOSTA ASSUNTA DI VARIANTE GENERALE DEL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PIAE) CON VALENZA DI PIANO ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAE)* tenuto conto delle deduzioni della Regione e relative controdeduzioni, dei riferimenti agli elaborati modificati dalla Provincia di Ravenna in recepimento ad alcune richieste della Regione oltreché per la correzione di errori materiali, come evidenziate nel prospetto di cui alla relazione istruttoria del Servizio Programmazione Territoriale cui si rimanda integralmente, allegata a farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato tuttavia che, in corso di adozione dell'integrazione alla proposta assunta di variante generale del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive con valenza di Piano delle Attività Estrattive di cui all'atto n. 66/2022, per errore materiale del sistema informatico di gestione in uso all'Ente, in fase di caricamento degli allegati non sono risultati acquisiti i seguenti, essenziali ai fini della validità del PIAE/PAE:

- Atlante

- Tavola 1.1 (stato di fatto delle attività estrattive)
- Tavola 1.2 (stato di fatto delle attività estrattive)
- Tavola 1.3 (stato di fatto delle attività estrattive)
- Tavola 2.1 (verifica zone ed elementi di tutela del PTCP)
- Tavola 2.2 (verifica zone ed elementi di tutela del PTCP)
- Tavola 2.3 (verifica zone ed elementi di tutela del PTCP)
- Tavola 3a.1 (elementi significativi del territorio – zone di interesse naturalistico e paesaggistico-ambientale)
- Tavola 3a.2 (elementi significativi del territorio – zone di interesse naturalistico e paesaggistico-ambientale)
- Tavola 3a.3 (elementi significativi del territorio – zone di interesse naturalistico e paesaggistico-ambientale)
- Tavola 3b.1 (elementi significativi del territorio – fasce di pertinenza fluviale e zone di protezione delle risorse idriche)
- Tavola 3b.2 (elementi significativi del territorio – fasce di pertinenza fluviale e zone di protezione delle risorse idriche)
- Tavola 3b.3 (elementi significativi del territorio – fasce di pertinenza fluviale e zone di protezione delle risorse idriche)
- Tavola 4 (carta litologica)

e ritenuto, pertanto, opportuno e necessario, validare mediante sussunzione dell'atto n. 66/2022 nel presente atto, completo di tutti gli allegati elaborati costitutivi a perfezione del medesimo;

Precisato che le controdeduzioni alle osservazioni, sia quelle pervenute durante il deposito dal 19/01/2022 al 19/03/2022 che quelle del deposito a seguito della nuova assunzione, saranno oggetto della successiva fase di cui all'art. 46 della L.R. 24/2017;

Rilevato che la nota della Regione P.G. n. 6025/2022, oltre a richiedere modifiche e/o integrazioni agli elaborati, concludeva con la richiesta di ripubblicazione, a titolo di nuova assunzione;

Dato atto che:

- gli atti e gli adempimenti richiesti dalla normativa europea e nazionale per la procedura di valutazione ambientale dei piani sono integrati nel procedimento di approvazione del PIAE/PAE ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017;
- sul BURERT sarà pubblicato l'avviso di integrazioni rispetto alla proposta e, contestualmente, la stessa sarà deposita presso la sede dell'Amministrazione provinciale per 60 giorni e pubblicata sul sito istituzionale per il medesimo periodo, sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 3, della L.R. 24/2017;
- delle avvenute integrazioni alla proposta assunta, verrà data informazione e comunicazione:
 - o sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>
 - o sui siti web istituzionali dei Comuni della Provincia interessati da siti estrattivi, così come disposto dall'art. 45, c.3 della L.R. 24/2017 e in adempimento all'art. 3 dell'Accordo Territoriale sottoscritto dalla Provincia e dai Comuni interessati.
 - o all'organo consiliare, come previsto al comma 2 dell'art. 45 della L.R. 24/2017;
- durante il periodo di deposito verrà organizzata una presentazione pubblica del Piano, così come previsto al comma 8 dell'art. 45 della L.R. 24/2017.

Richiamata, in particolare, la normativa di settore:

- la L.R. 18 luglio 1991, n. 17 *“Disciplina delle attività estrattive”*
- la L.R. 14 aprile 2004, n. 7 *“Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”*;

- la L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 “*Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio*”;

Ritenuta la competenza, ai sensi del combinato disposto di cui:

- all'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. ... omissis ...*”;
- all’art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna “*Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci*”;

Verificato che la proposta assunta, ancorché con le integrazioni apportate, non comporta gli effetti di salvaguardia di cui all’art. 27 della L.R. 24/2017;

Considerato che la proposta di Piano corrisponde ai contenuti previsti agli artt. 6 e 7 della L.R. 17/1991 “*Disciplina delle attività estrattive*” ed è finalizzata all’attivazione della fase di formazione del Piano ai sensi dell’art. 45 della L.R. 24/2017;

Visti i seguenti atti di dell'Ente:

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 23/02/2022 ad oggetto “*DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 E BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2022-2024 AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE*”;
- Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022, recante “*Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della Performance 2022-2024 – Esercizio 2022 – Approvazione*”

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Programmazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

Previa istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Arch. Fabio Poggioli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 222104 “*Adeguamento della pianificazione Provinciale alla L.R. 24/2017 (PTAV) e redazione variante al PIAE*” Azione 2 “*VARIANTE AL Piano Infraregionale delle attività estrattive (PIAE)*”;

Verificato, infine, che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e che il procedimento amministrativo sotteso, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. 2022-2024 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;

D I S P O N E

per quanto in premessa citato e qui integralmente richiamato,

1. DI VALIDARE, l’INTEGRAZIONE della proposta assunta di *VARIANTE GENERALE DEL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PIAE) CON VALENZA DI PIANO ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAE)* di cui al proprio atto n. 66/2022 ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, comma 2, della L.R. n. 24/2017, nella risultante di cui alle deduzioni e controdeduzioni meglio evidenziate nella relazione istruttoria del Servizio Programmazione Territoriale allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE i seguenti allegati testuali e cartografici quali parte integrante e sostanziale, a perfezionamento di quanto disposto con atto n. 66/2022 e dando atto che il presente sostituisce il medesimo, e che dalla data di approvazione decorrono tutti gli effetti giuridico-amministrativi che ne discendono:

- NTA con schede monografiche
 - Relazione di Piano
 - Sintesi non tecnica
 - Studio di incidenza
 - VALSAT
 - VALSAT (allegato 1 – Quadro conoscitivo diagnostico + allegato 2 – Coerenza esterna ambientale)
 - Atlante
 - Tavola 1.1 (stato di fatto delle attività estrattive – quad. nord)
 - Tavola 1.2 (stato di fatto delle attività estrattive – quad. sud-ovest)
 - Tavola 1.3 (stato di fatto delle attività estrattive – quad. sud-est)
 - Tavola 2.1 (verifica zone ed elementi di tutela del PTCP – quad. nord)
 - Tavola 2.2 (verifica zone ed elementi di tutela del PTCP – quad. sud-ovest)
 - Tavola 2.3 (verifica zone ed elementi di tutela del PTCP – quad. sud-est)
 - Tavola 3a.1 (elementi significativi del territorio – zone di interesse naturalistico e paesaggistico-ambientale – quad. nord)
 - Tavola 3a.2 (elementi significativi del territorio – zone di interesse naturalistico e paesaggistico-ambientale – quad. sud-ovest)
 - Tavola 3a.3 (elementi significativi del territorio – zone di interesse naturalistico e paesaggistico-ambientale – quad. sud-est)
 - Tavola 3b.1 (elementi significativi del territorio – fasce di pertinenza fluviale e zone di protezione delle risorse idriche – quad. nord)
 - Tavola 3b.2 (elementi significativi del territorio – fasce di pertinenza fluviale e zone di protezione delle risorse idriche – quad. sud-ovest)
 - Tavola 3b.3 (elementi significativi del territorio – fasce di pertinenza fluviale e zone di protezione delle risorse idriche – quad. sud-est)
 - Tavola 4 (carta litologica)
3. DI DARE atto che le controdeduzione alla osservazioni, sia quelle pervenute durante il deposito dal 19/01/2022 al 19/03/2022 che quelle del deposito a seguito dell'integrazione della proposta assunta, saranno oggetto della successiva fase di cui all'art. 46 della L.R. 24/2017;
 4. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Ufficio di Piano e al Garante per la comunicazione e la partecipazione, ciascuno per quanto di competenza, gli adempimenti inerenti e conseguenti l'atto in oggetto ai sensi dell'art. 45 della L.R. 24/2017;
 5. DI DARE atto che l'assunzione della presente proposta di Piano, ancorché con le integrazioni apportate, non comporta l'entrata in vigore del regime di salvaguardia di cui all'art. 27 della L.R. n. 24/2017;
 6. DI DEMANDARE agli Uffici competenti gli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

A T T E S T A

CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. 2022-2024 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

IL PRESIDENTE

Michele de Pascale

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

Proponente: Servizio Programmazione Territoriale

RELAZIONE ISTRUTTORIA ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTA

ATTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROPOSTA N. 777/2022

DATA 13/06/2022

Classificazione: 07-08-01 2020/1

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA PROPOSTA ASSUNTA DI VARIANTE GENERALE DEL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PIAE) CON VALENZA DI PIANO ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAE).

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso l'Atto del Presidente della Provincia n. 167 del 29/12/2021 con il quale è stata assunta, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 24/2017, la proposta di *Variante Generale del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) della Provincia di Ravenna con valenza di Piano Attività Estrattive (PAE) dei Comuni della Provincia di Ravenna*;

Dato atto che a seguito dell'atto di assunzione sopra richiamato, la proposta di Piano completa dei relativi allegati ed elaborati:

- veniva depositata e pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Ravenna, per un periodo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURERT (n. 7 del 19.01.2022) e segnatamente dal 19/01/2022 al 19/03/2022;
- ne veniva data informazione sui siti istituzionali dei Comuni della Provincia, così come disposto dall'art. 45, comma 3 della L.R. 24/2017 e in adempimento all'art. 3 dell'Accordo Territoriale sottoscritto dalla Provincia e dai Comuni interessati da siti estrattivi e comunicazione al Consiglio Provinciale nella seduta del 31 gennaio 2022, come da verbale agli atti;

Dato atto che in data 23 febbraio c.a. si svolgeva la presentazione pubblica, in ottemperanza all'art. 45, comma 8, L.R. 24/2017, convocata con avviso sul sito della Provincia e con nota P.G. n. 3666 del 07/02/2022 trasmessa agli enti e organismi istituzionali nonché ai soggetti competenti in materia ambientale, e che, a seguire, pervenivano i seguenti contributi:

- Romagna Acque, PG 6901 del 08.03.2022;
- Hera S.p.A., PG 6662 del 04.03.2022;
- Atersir, PG 7568 del 14.03.2022;
- Parco del Delta del Po, PG 8318 del 21.03.2022;
- Regione Emilia-Romagna "Gruppo regionale interdirezioni per le politiche di governo del territorio", di cui alla D.G.R. 1875/2018., PG 6025 del 28.02.2022;

Evidenziate, nel prospetto che segue, le deduzioni della Regione e le relative controdeduzioni oltreché i riferimenti agli elaborati modificati dalla Provincia di Ravenna in recepimento ad alcune richieste della Regione e per la correzione di errori materiali e con la quale si propone:

Argomento	Contributo	Risposta
Integrazioni cartografiche e normative	Cartografia corografica e di dettaglio che permetta di individuare più chiaramente le interferenze tra aree estrattive pianificate e	La variante al PIAE assunta conferma gli ambiti del PIAE2008 e dalla sua data di approvazione ad oggi le varianti al PTCP di

	<p>aree oggetto di tutela ambientale e paesistica (PTPR), distinguendo i vari ambiti tutelati. Qualora le attività estrattive intercettino le zone indicate al c. 2 dell'art. 35 del PTPR (sistema dei crinali; zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua; zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale; zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lett. c. e d. dell'art. 21 c. 2; zone di interesse storico-testimoniale di cui all'art. 23 c. 1), sarà necessario dimostrare che il fabbisogno stimato dei materiali da estrarre non sia soddisfacibile in altri siti;</p>	<p>Ravenna non hanno riguardato zone che interferiscano con gli ambiti del PIAE. Occorre ricordare che oltre a non prevedere nuovi siti i meccanismi di trasferimento previsti dal PIAE/PAE assunto sono tra l'altro finalizzati ad accelerare la chiusura dei siti esistenti e localizzati in zone maggiormente sensibili. Pertanto la verifica richiesta era data per svolta, ma al fine di esplicitarla viene aggiornato il Rapporto ambientale e i relativi allegati</p>
	<p>Cartografia geologica corografica a scala adeguata e integrazioni delle schede di dettaglio con cartografia idonea alla rappresentazione delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e idrografiche dei siti. Questi dati potranno documentare la scelta dei punteggi attribuiti nella valutazione delle "interazioni territoriali tra cave ed elementi sensibili e vulnerabili" nel Rapporto Ambientale di Val.S.A.T.;</p>	<p>Il Piano delle attività estrattive della provincia di Ravenna è costituito dai seguenti elaborati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relazione generale - Norme tecniche di attuazione con Schede monografiche dei poli estrattivi - Documento di VALSAT con Allegato 1: Quadro conoscitivo diagnostico e Allegato 2: Coerenza esterna ambientale - Sintesi non tecnica - Valutazione di incidenza <p>Elaborati cartografici - scala 1:50.000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tavola 1.1 – Stato di fatto delle attività estrattive (quadrante nord) - Tavola 1.2 – Stato di fatto delle attività estrattive (quadrante sud-ovest)) - Tavola 1.3 – Stato di fatto delle attività estrattive (quadrante sud-est) - Tavola 2.1 – Verifica zone ed elementi di tutela del PTCP (quadrante nord) - Tavola 2.2 – Verifica zone ed elementi di tutela del PTCP (quadrante sud-ovest)) - Tavola 2.3 – Verifica zone ed elementi di tutela del PTCP (quadrante sud-est) - Tavola 3a.1 – Elementi significativi del territorio - Zone di interesse naturalistico e paesaggistico-ambientale (quadrante nord) - Tavola 3a.2 – Elementi significativi del territorio - Zone di interesse naturalistico e paesaggistico-ambientale (quadrante sud-ovest)) - Tavola 3a.3 – Elementi significativi del territorio - Zone di interesse naturalistico e paesaggistico-ambientale (quadrante sud-est) - Tavola 3b.1 – Elementi significativi del territorio - Fasce di pertinenza fluviale e zone di protezione delle risorse idriche (quadrante nord) - Tavola 3b.2 – Elementi significativi del territorio - Fasce di pertinenza fluviale e zone di protezione delle risorse idriche (quadrante sud-ovest)) - Tavola 3b.3 – Elementi significativi del territorio - Fasce di pertinenza fluviale e zone di protezione delle risorse idriche (quadrante sud-est)

		Elaborati cartografici - scala 1:100.000 - Tavola 4 - Carta litologica Atlante
	Fornitura di Norme Tecniche di Attuazione in forma comparata tra normativa vigente e normativa proposta, in modo da evidenziare le variazioni rispetto all'attuale;	Le Norme Tecniche di Attuazione, nella versione assunta, risultano decisamente cambiate rispetto all'articolato del PIAE 2008, anche in ragione del fatto che il PIAE assumerà il ruolo di PAE e quindi una comparazione dovrebbe essere riferita ai nove strumenti che si vanno a variare. Conseguentemente un testo comparato risulterebbe oltremodo complesso e di scarsa utilità, come si evince dalla lettura dei testi delle NTA del PIAE vigente disponibile on line, e del PIAE/PAE assunto.
Rapporto ambientale	Il Rapporto ambientale deve dare atto degli esiti del processo partecipativo e della consultazione dei Soggetti con competenza ambientale (ScA) in un capitolo dedicato.	Viene integrato il cap. 3 del Documento di Valsat
	È necessario inserire nel documento di Val.S.A.T. una valutazione delle ragionevoli alternative delle scelte fondamentali del Piano in variante. A partire dal quadro conoscitivo diagnostico, dall'esito del monitoraggio della precedente pianificazione estrattiva provinciale PIAE e dall'individuazione degli obiettivi da perseguire, si devono definire le strategie e le azioni per la costruzione degli scenari alternativi, compresa l'alternativa zero (scenario di riferimento), con la quale si intende il mantenimento dello scenario di previsione definito dal vigente PIAE. Si richiede in particolare di valutare lo scenario nel quale si chiudono le cave in esaurimento in aree di particolare sensibilità, come le aree costiere e si trasferiscono i quantitativi non estratti nelle cave localizzate in aree con minore criticità ambientale e paesaggistica.	Il capitolo 5 del Documento di Valsat viene integrato riportando 3 scenari.
	Si ritiene necessario descrivere nel documento di Val.S.A.T. il cronoprogramma, nonché le modalità previste per il ripristino morfologico, ambientale e vegetazionale delle aree estrattive oggetto di variante, con particolare riferimento a quelle che cedono la propria potenzialità e quelle inattive da molti anni. Sarà inoltre necessario individuare le opere di mitigazione e compensazione previste, anche in riferimento alla "Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della regione Emilia-Romagna" e alla Strategia per lo Sviluppo Sostenibile Regionale Agenda 2030.	Vengono integrati l'art.5 e le "Schede monografiche dei Poli estrattivi del Piano" delle NTA
	Si ricorda che il recupero vegetazionale può configurarsi anche come opera di compensazione atta a garantire l'abbattimento della CO2 emessa dai mezzi utilizzati per la coltivazione delle aree e per il trasporto del materiale estratto. Per tale motivo si propone di introdurre nelle NTA il concetto che le	Viene integrato l'art.10 c.6 e c.7 delle NTA

	opere di sistemazione naturalistica non devono essere demandate solamente alla fase finale, ma devono essere avviate prima possibile, per step successivi, nella logica della lottizzazione degli interventi, con il fine di mitigare gli effetti negativi connessi con l'attività di cava.	
	È necessario un aggiornamento del capitolo "Valutazione degli effetti ambientali" presente nel documento di Val.S.A.T. tenendo conto delle valutazioni desumibili dagli esiti del monitoraggio (stato degli interventi di sistemazione e rinaturalizzazione, efficacia delle azioni di mitigazione, situazione dei flussi di traffico indotto, gestione degli impianti di lavorazione inerti, criticità emerse ecc.), in riferimento al periodo di validità del PIAE vigente.	Vengono integrati i cap. 7 e 8 del Documento di Valsat e le "Schede monografiche dei Poli estrattivi del Piano" delle NTA
	Il Quadro Conoscitivo (allegato 1) riporta correttamente la situazione aggiornata del territorio, ma non contiene una lettura in chiave diagnostica relativamente agli obiettivi prefissati dalla variante al PIAE, soprattutto in relazione agli obiettivi ambientali declinati dalla Strategia per lo Sviluppo Sostenibile Regionale Agenda 2030.	Viene integrato il cap. 4 del Documento di Valsat
Aspetti programmatici	L'analisi della coerenza esterna dovrà essere integrata con gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile - agenda 2030, approvata con DGR n. 1840 del 08/11/2021. La Val.S.A.T. dovrà effettuare una analisi di coerenza degli obiettivi della Variante al PIAE con la Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile Agenda 2030, con la pianificazione regionale in materia di rifiuti (PRGR vigente e PRRB adottato), aria (PAIR2020), acque (PTA e PGRA).	Viene integrato il cap. 6 del Documento di Valsat
Piano di monitoraggio	Rispetto al piano di monitoraggio proposto, fermo restando la frequenza prevista di rilevamento dei diversi indicatori, si ritiene necessario che il prevedere uno step di aggiornamento della Variante dopo i primi 3 anni di attuazione, al fine di valutare l'andamento delle previsioni estrattive e delle sistemazioni e l'occorrenza di effetti ambientali imprevisti.	Vengono integrate le NTA con l'art. 13 specifico; rispetto alla richiesta di variante ogni tre anni, fermo restando che la L.R. 17/91 prevede 10 anni, un intervallo di tempo così ravvicinato non consente valutazioni compiute e rischia di non garantire stabilità allo strumento. Le Norme assunte fissano una verifica a cinque anni.
	Il Piano di monitoraggio dovrà prevedere efficaci modalità di raccolta dei dati, indicatori prioritari per la valutazione, i target di riferimento numerici, la definizione di strumenti ed azioni per orientare le scelte di Piano nel caso di effetti negativi su alcune componenti ambientali, le responsabilità e le risorse finanziarie da adottare. Si ricorda inoltre che, con le recenti modifiche normative, è stata introdotta, oltre al normale monitoraggio, la necessità di verificare "lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità	Vengono integrati l'art. 13 e le "Schede monografiche dei Poli estrattivi del Piano" delle NTA nonché il cap. 9 del Documento di Valsat.

	<p>ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile ambientale” (art. 18, comma 3-bis del d.lgs. 152/06). A tal fine è necessario che sia presentato, ogni 2 anni, un monitoraggio ambientale sul quale l’Autorità Competente si esprimerà entro 30 giorni come disposto dall’art. 18, comma 2-ter del d.lgs. 152/06.</p>	
Rapporto ambientale – Segnalazioni specifiche	<p>Nel Par. 3. PERCORSO DI VAS: PARTECIPAZIONE, CONSULTAZIONI E SOGGETTI COINVOLTI viene indicata come Autorità Competente in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale la Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, che dovrebbe esprimere la valutazione di incidenza prevista dalla Direttiva UE “Habitat” 43/92, di cui viene dato atto nell’ambito del Parere motivato di VAS.</p> <p>Quanto riportato non è corretto. In base alla nuova L.R. 4/2021 le valutazioni di incidenza di tutti i siti che sono compresi anche solo parzialmente all’interno di un’area protetta (parco, riserva, ecc.), sono fatte dall’Ente per i Parchi e la Biodiversità che gestisce l’area protetta stessa. Quindi in questo caso si deve esprimere in primis L’Ente del Delta del Po (perché comprende più siti in questo piano), che deve acquisire i pareri dell’Ente per i parchi e la biodiversità Romagna e quello della Regione Emilia-Romagna per il sito di Cotignola (l’unico esterno alle aree protette).</p>	Viene corretta la tabella 1 del cap.3 del Documento di Valsat
	<p>Nell’Allegato 1 alcuni argomenti vengono trattati con differenti gradi di aggiornamento rispetto al resto del Rapporto Ambientale, come nel caso delle acque superficiali e sotterranee.</p>	Considerando il dettaglio della pianificazione in oggetto, il documento presenta un aggiornamento comunque sufficientemente integrato; nello specifico, la descrizione dello stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee presente nel documento in oggetto è comprensiva dei dati ambientali attualmente disponibili, desunti dal documento territorialmente di riferimento, redatto da Arpae, denominato "Monitoraggio delle acque in Provincia di Ravenna 2014-2019".
	<p>A pag. 86, la figura 46 sugli acquiferi montani, tratta da cartografie predisposte dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli per i Piani di Gestione di Distretto Idrografico, presenta una legenda non corretta.</p>	Viene corretto il paragrafo 5.3 dell'allegato 1 del Rapporto ambientale di Valsat
	<p>Al paragrafo “6.2. ANALISI DI COERENZA ESTERNA” si elencano, tra gli altri, i Piani territoriali dei parchi Parco Regionale della Vena del Gesso (2005) e Parco del Delta del Po (1988). Il Parco della Vena del gesso non ha ancora un PTP approvato, per cui fa fede quanto contenuto nella sua legge istitutiva. In merito al PTP del Parco del Delta dovrebbe essere specificato che ne esistono sei per ogni stazione: Volano-Mesola-Goro; Centro storico di Comacchio; Valli di Comacchio (RA); Pineta San Vitale e Piallasse di Ravenna (RA); Pineta di Classe e Saline di Cervia</p>	Viene corretto il cap.6 del Rapporto ambientale di Valsat

	(RA); Campotto di Argenta	
	Il testo relativo agli habitat riportato nell'Allegato 1 Par. 3. BIODIVERSITA', AREE PROTETTE E RETE NATURA 2000 andrebbe aggiornato con l'ultima carta habitat approvata dalla Regione Emilia-Romagna a fine 2021 con det. n. 24087/2021 "Approvazione dell'aggiornamento 2021 della carta regionale degli habitat presenti nei siti Natura 2000 dell'Emilia-Romagna", consultabile al sito: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/habitat-e-specie-di-interesse-europeo/habitat ;	Viene corretto il Par. 3 dell'Allegato 1 del Rapporto ambientale di Valsat
	La L.R. di istituzione del Parco del Delta del Po è del 1988 e non del 1989 come qui riportato. Le denominazioni dei Siti Rete natura 2000 riportano la precedente denominazione SIC invece dell'attuale ZSC.	Viene corretto il cap.7 del Rapporto ambientale di Valsat
Aspetti progettuali e normativi	<p>Fabbisogni e Residui: si evidenzia un notevole quantitativo di materiale residuo pianificato e non scavato, derivante dal PIAE 2006. Alla fine del 2020 risultano ancora disponibili complessivamente 5.133.097 m3 di ghiaia e sabbia e 3.562.426 m3 di argilla.</p> <p>In merito ai quantitativi di inerti pianificati nel 2006, si rileva che in 14 anni ne sono stati estratti circa il 37%. Mantenendo questo andamento i quantitativi inseriti nella Variante basterebbero per oltre 20 anni per quanto riguarda sabbie e ghiaie e per circa 40 anni per quanto riguarda le argille.</p> <p>Per quanto detto sopra si invita l'amministrazione provinciale, a rivedere il calcolo dei volumi da assegnare alla pianificazione, eliminando i quantitativi non necessari per i fabbisogni e oggettivamente non estraibili. Allo stesso tempo dovrebbero essere stralciate dalla pianificazione le aree in cui sia chiara l'impossibilità di proseguire le attività e comunque non necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni (ad es. Raggi di Sopra in Comune di Riolo T.).</p> <p>Inoltre, allo scopo di mantenere in pianificazione solamente le aree effettivamente utilizzabili, si chiede che vengano previsti idonei meccanismi di riduzione progressiva dei residui (in analogia a quanto previsto dai recenti PIAE di Piacenza e Rimini), qualora le attività di estrazione non inizino dopo un determinato periodo di tempo a partire dall'approvazione degli strumenti di pianificazione.</p> <p>Da ultimo si chiede che nella relazione e quindi nel calcolo dei fabbisogni sia affrontato il tema dei volumi di inerti di provenienza extraprovinciale, che comunque contribuiscono alle esigenze del mercato e dei volumi derivanti dal riciclaggio degli</p>	<p>Le scelte introdotte dal Piano assunto derivano dagli obiettivi e indirizzi strategici contenuti nell'Atto del Presidente n. 82/2020. Il contesto nel quale viene elaborata la Variante al PIAE/PAE in oggetto è profondamente mutato rispetto al periodo precedente in cui il PIAE 2008 ha trovato applicazione: dopo oltre un decennio di crisi dell'edilizia stiamo assistendo ad una fase di rilancio del settore, legato in particolare alla riqualificazione del patrimonio immobiliare e alla necessità di sfruttare a pieno le opportunità offerte dalle diverse programmazione sovralocali a partire dal livello transnazionale rappresentato dall'Unione Europea. E' per questi motivi che si ritiene utile disporre di una pianificazione della attività estrattive sufficientemente flessibile al fine di corrispondere a domande difficilmente quantificabili attraverso meccanismi di trasferimento di residui, e al tempo stesso finalizzata ad evitare di impegnare nuovo territorio, quindi confermando i perimetri del PIAE 2008. Ciò detto, occorre evidenziare che il dato riportato dei volumi previsti nel 2008 è riferito alla sola capacità estrattiva dei siti di cava, il PIAE 2008 prevedeva inoltre 1.775.901 mc di materiale derivante dalle bonifiche fondiarie e 430.000 mc dalla realizzazione di invasi ad uso irriguo. Il 37% è quindi riferito alle sole capacità di cava a cui si aggiungono i volumi derivanti dalle migliori fondiarie e laghi ad uso irriguo, (di cui ne sono stati estratti circa 250.000 mc. dalle bonifiche fondiarie e 121.362 mc. dalla realizzazione di invasi). Oltre a non confermare le previsioni riguardanti bonifiche e laghetti, la variante assunta ha stralciato 1.937.942 mc di volumi derivanti dalle "Cave</p>

	<p>inerti da costruzione e demolizione, in coerenza con quanto previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinare (PRRB) 2022-2027 in corso di approvazione, adottato ed in salvaguardia.</p>	<p>del Senio”. In riferimento alla cava Raggi di sopra, in comune di Casola Valsenio, è stato avviato l’iter di approvazione del progetto di sistemazione finale a seguito del quale, nell’ambito delle procedure di approvazione del presente Piano, si valuterà lo stralcio delle previsioni inattuate.</p> <p>Alla luce di quanto sopra riportato si procede alla aggiornamento della Relazione di Piano. Sempre in riferimento alla richiesta di riduzione dei residui, occorre evidenziare come il PIAE 2008 non prevedesse termini di decadenza delle previsioni. Pertanto si è ritenuto opportuno confermare i siti già individuati dal PIAE 2008, fatta eccezione per quelli sopra citati, e attivare meccanismi di trasferimento per dare flessibilità al Piano, garantire la continuità delle attività estrattive e favorire la chiusura e la sistemazione finale dei siti che possono evidenziare maggiori criticità, quali ad esempio i siti compresi nella fascia costiera. La riduzione delle disponibilità residue del PIAE 2008 avviene quindi attraverso meccanismi di attuazione più stringenti introdotti con la presente Variante. Dall’esame del PIAE di Rimini si riscontra che è stato introdotto, per un sito estrattivo, un meccanismo di decadenza della previsione nel caso non venga presentata al Comune la domanda di autorizzazione entro tre anni dalla data di approvazione del PAE. Il PIAE di Piacenza introduce anch’esso meccanismi di decadenza piuttosto articolati, quasi sempre legati all’approvazione dei PAE, con un intervallo temporale che va dai 4 ai 10 anni. Lo strumento in oggetto assumerà il valore di PIAE e PAE, con una conseguente contrazione dei tempi di adeguamento e termini certi riferiti alle istanze di autorizzazione. Ciò detto si propone di fissare termini più stringenti per l’attivazione dei nuovi siti estrattivi e per la conclusione delle attività comprese tra le S.S. Romea e Adriatica (La vigna, Morina, La Bosca e Stazzona) così come riportato nella tabella “Termini di decadenza delle previsioni” inserita nelle NTA di Piano. Particolarmente complessa è la risposta alla richiesta di tener conto dei volumi di inerti di provenienza extraprovinciale nel soddisfacimento dei fabbisogni provinciali. Al riguardo occorre considerare la presenza nel territorio della Provincia di Ravenna di un porto di seconda categoria e prima classe, che nel 2021 ha sbarcato 5.689.958 tonnellate di materiali da costruzione, che in buona parte comprendono prodotti inerti. Dai dati disponibili è pressoché impossibile scorporare il volume del materiale destinato alla Provincia da quello in transito.</p> <p>In riferimento ai volumi derivanti dal riciclaggio degli inerti da costruzione e</p>
--	--	--

		<p>demolizione, la variante già assunta quantifica i volumi di materiale derivanti dagli impianti di trattamento. Al riguardo si ritiene opportuno richiamare il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Contaminati, adottato con DGR 2265 del 27.12.2021, che evidenzia: “Nel settore della costruzione e della manutenzione delle strade l'utilizzo degli aggregati riciclati può trovare larga applicazione in sostituzione di quelli primari. Più difficile risulta invece il ricorso ad aggregati riciclati nel confezionamento di calcestruzzi per uso strutturale, in quanto le Norme tecniche per le costruzioni impongono dei limiti al quantitativo massimo di aggregati riciclati che può essere utilizzato nelle miscele in funzione della classe di resistenza e della natura stessa dell'aggregato riciclato.(...) Ad oggi, infatti, sebbene le normative vigenti (italiana ed europea) siano chiaramente a favore del riciclaggio dei rifiuti inerti e dell'utilizzo degli aggregati riciclati, alcuni nodi critici hanno ostacolato il decollo del settore. Si segnala inoltre che uno dei motivi ostativi al riutilizzo dei materiali riciclati risiede nel fatto che le norme tecniche per l'accettazione dei prodotti risultano datate alla luce delle attuali condizioni dei prodotti e ne precludono il loro utilizzo.” Pertanto in assenza di disposizioni chiare, in grado di definire la percentuale di rifiuti speciali C&D che in base alla normativa tecnica può essere destinata ai diversi utilizzi, oltre a non essere possibile sostituire completamente l'utilizzo dei materiali di cava, è difficilmente quantificabile la percentuale di risposta che si è in grado di soddisfare con gli anzidetti materiali. Proprio in ragione dell'attenzione prestata all'argomento, la Provincia di Ravenna ha presentato osservazione al Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Contaminati, adottato con DGR 2265 del 27.12.2021 .</p>
	<p>Trasferimento volumi tra aree estrattive: si ritiene indispensabile che il PIAE fissi chiaramente alcuni criteri oggettivi per regolamentare gli spostamenti delle potenzialità estrattive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se l'attività estrattiva non avrà luogo anche a seguito del trasferimento dei volumi, si dovrebbe prevedere un meccanismo per la decadenza progressiva dei residui; 	<p>Si integra al c.6 dell'art. 7 delle NTA con la seguente specificazione: fermo restando che le disponibilità residue potranno essere oggetto di verifica quinquennale, così come riportato nella tabella “Termini di decadenza delle previsioni” inserita nelle NTA di Piano</p>
	<p>I meccanismi di trasferimento devono essere descritti nella Val.S.A.T. in funzione delle sensibilità e vincoli ambientali e paesaggistici presenti, definendo le modalità e le condizioni di coltivazione e sistemazione, sia per le aree che cedono volumi sia per quelle che accolgono volumi aggiuntivi.</p> <p>Considerando lo stato di inattività delle cave</p>	<p>Si propone di fissare termini più stringenti per questi Poli, così come indicati nella tabella “Termini di decadenza delle previsioni” inserita nelle NTA di Piano.</p> <p>In riferimento ai frantoi, l'art. 9 delle NTA del PIAE assunto, che tratta gli impianti di recupero di materiali inerti, dispone:</p> <p>“In conformità al c.6 dell'art. 1, la compatibilità dell'impianto è riconosciuta per</p>

	<p>comprese tra le S.S. Romea e Adriatica e la fascia costiera e la sensibilità ambientale di queste aree si chiede di prevedere meccanismi accelerati e stringenti di chiusura di questi poli, inserendo precisi limiti temporali. Contestualmente dovrà essere prevista la chiusura dei frantoi in esse eventualmente presenti.</p>	<p>la durata dell'attività estrattiva, al termine della quale l'impianto dovrà essere rimosso qualora lo stesso non sia conforme alla pianificazione urbanistica comunale". Pertanto quanto richiesto è già previsto dal PIAE/PAE assunto all'art.9. Se venisse accolta la richiesta si estenderebbe la disposizione a tutti gli impianti, non solo a quelli situati nell'area indicata.</p>
	<p>Impianti di lavorazione degli inerti: la presenza di un impianto di lavorazione, quali quelli descritti nel cap. 3.3 - FRANTOI A SERVIZIO DEI SITI ESTRATTIVI della Relazione, è generalmente possibile nel caso in cui si tratti di un impianto strettamente funzionale alla attività estrattiva in atto, con natura temporanea, al termine della quale l'area dovrà essere ripristinata.</p> <p>Si rileva tuttavia una incoerenza tra il carattere strettamente temporaneo e legato alle attività estrattive degli impianti e la presenza di autorizzazioni che sembrano indipendenti dalle medesime attività estrattive. Si segnalano in particolare gli impianti Crocetta, La Bosca, Manzona e Pietralunga, che lavorano quantità di materiali provenienti dall'esterno molto superiori a quelle derivanti dall'attività estrattiva; per l'impianto Pietralunga non sembra presente attività estrattiva associata.</p> <p>Si chiede quindi di verificare la coerenza della presenza dei suddetti impianti in relazione alla pianificazione vigente e ai vincoli ambientali e paesaggistici, verificandone inoltre la possibilità di trasformazione in impianti di lavorazione fissi e indipendenti dalle attività estrattive.</p>	<p>In riferimento all'impianto sito a Pietralunga, si tratta di mero errore materiale in quanto non riguarda un sito estrattivo del PIAE.</p> <p>La Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) in attuazione al Piano Regionale dei Rifiuti (P.R.G.R.) dispone: "Gli impianti di recupero di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione possono essere localizzati oltre che negli ambiti per attività produttive, anche nelle aree funzionalmente attrezzate per le attività di cava qualora l'impianto sia contemporaneamente adibito alla lavorazione del materiale di cava e previsto negli strumenti di pianificazione provinciale (PIAE) e comunale (PAE) nel rispetto delle disposizioni di tutela previste negli strumenti di pianificazione vigente."</p> <p>Analoga disposizione è contenuta nel Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Contaminati, adottato con DGR 2265 del 27.12.202, che conferma la necessità di adibire l'impianto alla lavorazione del materiale di cava e contestualmente al trattamento di C&D, senza però fissare percentuali o rapporti nell'utilizzo. Pertanto si ritiene di confermare quanto già riportato dal PIAE/PAE assunto, senza fissare per i suddetti impianti limiti di utilizzo per il recupero di C&D, in coerenza con le disposizioni del P.R.G.R. e con l'obiettivo da questi fissato di incentivare l'utilizzo di materiali di recupero in sostituzione di quelli primari, pur con le limitazioni precedentemente citate.</p> <p>Rispetto alla richiesta di "verificare la possibilità di trasformazione in impianti di lavorazione fissi e indipendenti dalle attività estrattive", si ribadisce che la compatibilità dell'impianto è riconosciuta per la durata dell'attività estrattiva, al termine della quale verrà a mancare la compatibilità con la pianificazione territoriale ed urbanistica. La richiesta regionale non è accoglibile in ragione del carattere del Piano delle attività estrattive, così come richiamato all'art. 1 c.6 delle NTA del Piano assunto: "Il presente Piano varia transitoriamente la destinazione d'uso delle aree interessate, così come prevista dallo strumento di pianificazione urbanistica comunale vigente e rappresentate nella tavola</p>

		<p>l “Stato di fatto delle attività estrattive” e relativo “Atlante” cartografico. Le destinazioni d'uso finali delle aree, al cessare dell'attività estrattiva e dei relativi interventi di sistemazione paesaggistica ed ambientale, sono quelle definite dalla strumentazione urbanistica comunale. Le aree destinate dal presente Piano all'esercizio delle attività estrattive, fino alla conclusione della stessa attività, sono da considerarsi assimilabili alle zone produttive così come definite dalla pianificazione urbanistica”.</p>
	<p>Utilizzo di materiali derivanti dagli escavi del fondale del Canale Candiano: uno degli obiettivi della variante è l'utilizzo di questi materiali, per i progetti di sistemazione finale che prevedano il tombamento parziale o totale. Data la natura dei sedimenti estratti dai canali, nei quali si rilevano frequentemente inquinanti sopra i limiti di legge, si chiede di approfondire la tematica valutandone i possibili effetti ambientali, non ritenendo in generale possibile utilizzare tali materiali per il riempimento delle cave.</p>	<p>La Delibera CIPE n.1 del 28 febbraio 2018 ha approvato il progetto definitivo dell'Hub portuale di Ravenna che prevede che il materiale proveniente dai dragaggi sia utilizzato per il tombamento della cava Bosca in Comune di Ravenna, disponendo inoltre che “l'individuazione dei siti a livello di progetto definitivo, le ipotesi di allocazione definitiva dei materiali di dragaggio dovranno essere verificate a livello di progetto esecutivo, a seguito all'esito delle caratterizzazioni dei materiali e dei siti di destinazione finale e previo accordo con gli enti competenti. Le definitive modalità di gestione e la caratterizzazione dei siti di allocazione definitiva dovranno essere indicate al MATTM.” Sullo stesso progetto si è espressa la Regione Emilia-Romagna senza avanzare riserve e/o condizioni su quanto sopra riportato.</p> <p>Nell'ambito degli interventi attuativi del progetto Hub portuale di cui sopra, il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna con Determina n. 15195 del 12.08.2021 si è espresso senza rilevare elementi preclusivi alla realizzazione del progetto di impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituito da materiali di dragaggio del Porto di Ravenna. Come riportato nella stessa Determina, “Il trattamento dei materiali dragati è finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali stessi che una volta recuperati, se conformi, previa verifica, potranno essere destinati o al “tombamento” di cave ed ex cave di inerti o a riempimenti/rimodellamenti/ripascimenti in aree prospicienti il litorale.”</p> <p>E' di tutta evidenza che i materiali derivanti dagli escavi dei fondali portuali, una volta cessata la qualifica di rifiuto e ferma restando la verifica di compatibilità con il sito, da svolgere nell'ambito degli specifici procedimenti autorizzativi, potranno essere utilizzati per il tombamento dei bacini di cava. Pertanto, non si comprendono le ragioni a sostegno del rilievo avanzato, che risulta contraddittorio rispetto alle valutazioni già espresse dalla Regione sulla stessa materia.</p>

	Aree per impianti di lavorazione esterne al perimetro pianificato: non è chiaro perché si debbano individuare aree esterne al perimetro del Polo, nelle quali collocare gli impianti di lavorazione, le vasche di decantazione e gli edifici di servizio temporanei (art. 9 NTA). Si ritiene infatti che il perimetro del polo, come definito nella pianificazione, comprenda già le aree da utilizzare per queste strutture.	detta modalità era già compresa nel PAE di Ravenna, di cui il presente strumento propone Variante. Si è ritenuto di estendere la possibilità di individuare le aree di impianto all'esterno del perimetro di cava, seppur all'interno di un buffer stabilito, in quanto nell'ambito dei procedimenti autorizzativi è emersa questa necessità al fine di evitare, durante le fasi di coltivazione, il trasferimento degli impianti per procedere nell'escavazione dell'intera area e non consentendo così di procedere alla sistemazione finale per stralci, così come per altro precedentemente evidenziato.
	Proroghe: l'interpretazione vigente dell'art. 15 della L.R. 17/1991 consente solamente una proroga di un anno allo scadere dell'autorizzazione, o comunque, nel caso di più proroghe, che il periodo di tempo complessivo non superi l'anno. Per prolungare ulteriormente l'attività estrattiva è necessario procedere ad una nuova autorizzazione. Sarà pertanto necessario aggiornare di conseguenza le Norme Tecniche di Attuazione (art. 23 c. 2), in modo che sia chiaro quanto riportato in precedenza.	Si integra il c.2 art.23 delle NTA
	Vigilanza: l'art. 50 delle NTA dovrà essere integrato con i riferimenti alla D.G.R. 2029/2019 "Revisione delle direttive operative per l'attuazione degli articoli 41 e 47 della L.R. 18/2016, concernenti adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive".	Si integra l'art.50 delle NTA.
	Considerato il rilievo degli approfondimenti richiesti si ritiene necessaria la ripubblicazione degli elaborati integrati, comprensiva di una nuova fase di deposito per le osservazioni.	Si procede alla nuova assunzione della Variante generale del PIAE/PAE con i conseguenti adempimenti di Legge.

Precisato che le controdeduzione alla osservazioni, sia per quelle pervenute durante il deposito dal 19/01/2022 al 19/03/2022 che per quelle del deposito a seguito dell'integrazione della proposta assunta, saranno oggetto della successiva fase di cui all'art. 46 della L.R. 24/2017;

Rilevato che la nota della Regione, oltre a richiedere modifiche e/o integrazioni agli elaborati, conclude con la richiesta di ripubblicazione, a titolo di nuova assunzione;

Dato atto che:

- gli atti e gli adempimenti richiesti dalla normativa europea e nazionale per la procedura di valutazione ambientale dei piani sono integrati nel procedimento di approvazione del PIAE/PAE ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017;
- sul BURERT sarà pubblicato l'avviso di integrazioni rispetto alla proposta e, contestualmente, la stessa sarà deposita presso la sede dell'Amministrazione provinciale per 60 giorni e pubblicata sul sito istituzionale per il medesimo periodo, sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 3, della L.R. 24/2017;

- delle avvenute integrazioni alla proposta assunta, verrà data informazione e comunicazione:
 - o sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>
 - o sui siti web istituzionali dei Comuni della Provincia interessati da siti estrattivi, così come disposto dall'art. 45, c.3 della L.R. 24/2017 e in adempimento all'art. 3 dell'Accordo Territoriale sottoscritto dalla Provincia e dai Comuni interessati.
 - o all'organo consiliare, come previsto al comma 2 dell'art. 45 della L.R. 24/2017;
- durante il periodo di deposito verrà organizzata una presentazione pubblica del Piano, così come previsto al comma 8 dell'art. 45 della L.R. 24/2017.

Richiamata, in particolare, la normativa di settore

- la L.R. 18 luglio 1991, n. 17 *“Disciplina delle attività estrattive”*
- la L.R. 14 aprile 2004, n. 7 *“Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”*;
- la L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 *“Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”*;

Ritenuta la competenza, ai sensi del combinato disposto di cui:

- all'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56:
"Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. ... omissis ...";
- all'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna:
"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci";

Verificato che la proposta assunta, ancorché con le integrazioni apportate, non comporta gli effetti di salvaguardia di cui all'art. 27 della L.R. 24/2017;

Considerato che la proposta di Piano corrisponde ai contenuti previsti agli artt. 6 e 7 della L.R. 17/1991 *“Disciplina delle attività estrattive”* ed è finalizzata all'attivazione della fase di formazione del Piano ai sensi dell'art. 45 della L.R. 24/2017;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 23/02/2022 avente ad oggetto *“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e Bilancio di Previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione”* e successive variazioni;

Visto l'Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 ad oggetto *“Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della Performance 2022-2024 – Esercizio 2022 – Approvazione”*;

Verificato, infine, che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e che il procedimento amministrativo sotteso, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. 2022-2024 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;

Tutto ciò **PREMESSO, DATO E CONSIDERATO** si sottopone al Presidente della Provincia, la proposta in oggetto, affinché DISPONGA:

1. DI INTEGRARE, per quanto in premessa citato e qui integralmente richiamato, la proposta assunta di variante generale del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive con valenza di Piano delle Attività Estrattive completa di tutti gli elaborati costitutivi, così come allegati all'Atto nella risultante di cui alle deduzioni e controdeduzioni sopra meglio evidenziate quale parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 2, della L.R. n. 24/2017;
2. DI DARE atto che le controdeduzione alla osservazioni, sia per quelle pervenute durante il deposito dal 19/01/2022 al 19/03/2022 che per quelle del deposito a seguito dell'integrazione della proposta assunta, saranno oggetto della successiva fase di cui all'art. 46 della L.R. 24/2017;

3. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Ufficio di Piano e al Garante per la comunicazione e la partecipazione, ciascuno per quanto di competenza, gli adempimenti inerenti e conseguenti l'atto in oggetto ai sensi dell'art. 45 della L.R. 24/2017;
4. DI DARE atto che l'assunzione della presente proposta di Piano, ancorché con le integrazioni apportate, non comporta l'entrata in vigore del regime di salvaguardia di cui all'art. 27 della L.R. n. 24/2017;
5. DI DEMANDARE agli Uffici competenti gli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Fabio Poggioli)
f.to digitalmente



Provincia di Ravenna

Proponente: /Programmazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 777/2022

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA PROPOSTA ASSUNTA DI VARIANTE GENERALE DEL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PIAE) CON VALENZA DI PIANO ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAE). VALIDAZIONE.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *setto*re interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 13/06/2022

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
